

L'APERTURA ALLA DIVERSITÀ CULTURALE: IL MATRIMONIO MISTO NEL PRIMO CRISTIANESIMO

Ada Prisco (ISSRM Foggia, Facoltà Teologica Pugliese)

Abstract

Il matrimonio misto nell'antichità cristiana è analizzato attraverso uno sguardo al Nuovo Testamento, alla tradizione giudaica e romana, ad alcuni scritti della patristica, con l'intento di considerare l'apertura all'alterità, così come emerge nel caso della discontinuità di fede rispetto alla consuetudine. Si considera tanto più importante concentrarsi sul primo cristianesimo, perché è l'epoca in cui il gruppo di credenti era in formazione così come la sua autocoscienza. Appurata poi la possibilità dell'unione mista, sono approfondite le modalità attraverso cui la differenza tende verso l'equilibrio e la stabilità, pur non accogliendo sempre nella totalità gli spunti biblici.

1. Matrimonio misto e alterità

L'apertura all'alterità di un gruppo dato trova un'interessante lente di lettura e di analisi nell'istituto del matrimonio, e, in particolare, del matrimonio misto. Se le fonti più attinenti ai fondamenti del gruppo, nel caso del gruppo religiosamente connotato, concernenti più da vicino il credo, offrono alcuni spunti, altri sono ricavabili dalla consuetudine e dal confronto con i costumi coevi. È tanto più importante allora occuparsi della tematica, guardando da vicino il primo periodo della storia cristiana, quando il gruppo di credenti era relativamente sparuto e dotato di una coscienza autonoma *in fieri*.

Una volta appurata la possibilità dell'unione mista, le condizioni messe ad essa a disposizione da parte di una comunità e del suo codice morale, è necessario poi approfondire le modalità attraverso cui la differenza tende verso l'equilibrio, garantendo stabilità alla coppia, cellula importante della famiglia in senso più lato, del popolo di credenti, della società. A ognuno di questi livelli corrisponde un modo in cui la differenza si riflette e viene risolta.

Da un punto di vista puramente sociologico l'istituto del matrimonio

misto rappresenta un veicolo di apertura a elementi eterogenei e uno strumento d'integrazione sociale¹. Oltre all'analisi della situazione in un determinato ambiente e in un periodo stabilito, è possibile interrogarsi sugli apporti dei singoli agenti. Ad esempio, quanto ha influito il fattore scritturistico? È rimasto inalterato nel tempo? Perché? Quanto hanno condizionato i confronti esterni al gruppo o certe esperienze interne?

L'incontro con l'alterità religiosamente connotata propone innanzitutto una scelta fondamentale fra

- a) accettazione
- b) rifiuto.

Il primo atteggiamento rende possibile l'indagine introdotta e schiude il varco all'esogamia, il secondo la rifugge, praticando, invece, l'endogamia. L'opzione è evidentemente determinata a partire dalla modalità fondamentale di costituzione del gruppo religioso e dal tipo dominante di trasmissione dei caratteri di appartenenza. Sono tendenzialmente endogamiche le religioni che contemplan l'appartenenza per nascita biologica all'interno del gruppo e, proprio attraverso l'istituto giuridico del matrimonio, continuano a perpetrare l'identità confessionale. Altra categoria pregnante e capace di fare la differenza nel modo di rapportarsi al mondo, intendendo con il termine i non appartenenti al gruppo, è la purezza, l'esigenza di non contaminarsi, il distacco finalizzato proprio alla conservazione dei caratteri riconosciuti irrinunciabili per l'identità di appartenenza. A complicare ulteriormente il discorso intervengono talvolta variabili di genere collegate al diverso peso sociale associato all'uomo e alla donna e alla capacità di ciascuno nella facoltà di trasmissione della fede.

Laddove, invece, è ammessa la prassi dell'esogamia, sono tre gli

1 Sotto questo profilo è stato analizzato nel convegno multidisciplinare internazionale *Matrimoni misti, una via di integrazione tra i popoli. Mixed marriages: a way to integration among peoples*, promosso da *Alteritas – Interazione tra i popoli*, tenutosi fra Verona e Trento il 1-2 dicembre 2011.

atteggiamenti fondamentali che possono portare all'articolazione effettiva della diversità:

- a) assimilazione
- b) annullamento di fatto del fattore portatore di diversità
- c) reciproca indipendenza riguardo al fattore portatore di diversità

Nel primo caso l'unione mista è ammessa a condizione di una riduzione all'unità, cioè a patto che uno dei due accolga come propria la religione dell'altro. Può avvenire facilmente in base al genere, cioè la donna, più di frequente, è tenuta a convertirsi al credo del marito. Oppure può trattarsi di una scelta concordata per condividere in tutto la pratica religiosa. Si può scegliere questa ipotesi in vista dell'educazione dei figli. In ogni caso con l'assimilazione si assiste a una rinuncia, libera o forzata, alla diversità in via preliminare.

Il caso dell'annullamento di fatto prende corpo, quando l'assimilazione avviene tacitamente, spesso in conseguenza di un forte condizionamento ambientale tendente all'omogeneità, anche per ragioni di una più generica integrazione sociale. Può anche essere che l'annientamento del fattore suddetto non sia effetto di un'assimilazione, quindi della scelta di una dominanza nella coppia, ma della constatazione che, al suo interno, quel determinato fattore, la religione nel caso di specie, non riveste grande importanza, per cui può essere ignorato. La differenza, dunque, sussiste soltanto a livello teorico, ma nella quotidianità non è esperita. Oppure l'annullamento può identificarsi con l'ampliamento del sincretismo, in un dato ambiente in cui le differenze in genere sono vissute con una spiccata fluidità di fondo, senza che alcuna di esse sia oggetto di particolare studio.

Secondo la terza ipotesi la tensione fra differenze viene accolta stabilmente nella coppia, che si relaziona articolando un'esperienza indipendente quanto al fattore specifico. La coppia, cioè, è e resta tale, senza che nessuno pretenda l'assimilazione alla fede dell'altro, né l'indifferenza religiosa.

In tutti e tre gli esiti si rileva una certa interpretazione della diversità. Soltanto le condizioni specifiche e le situazioni individuate possono poi fornire ulteriori chiavi di lettura per ricavare a ritroso le radici, da cui scaturiscono tali frutti.

In ogni tempo e con riferimento a qualunque tipo di diversità si potrebbe condurre una simile indagine, seguendo il filo della nazionalità, oppure della lingua, del livello sociale o d'istruzione, dell'appartenenza etnica, della volontà d'integrazione, ecc. Persino la trasmissione del cognome potrebbe rientrare nella medesima area d'interesse e rappresentare un indice di per sé carico di rimandi ad ulteriori ramificazioni. Il valore attribuito al parametro in oggetto varia a seconda del contesto vitale e dell'atteggiamento dei coniugi rispetto allo stesso.

In questo contributo al centro dell'attenzione è la comunità cristiana rispetto alle unioni miste, perché contraddistinte da disparità di culto o di approccio in genere al religioso, prima secondo la Bibbia, poi nella tradizione e a confronto con le abitudini tipiche della mentalità in cui il cristianesimo si è inserito.

2. Il matrimonio misto nel Nuovo Testamento

Il matrimonio è un istituto ampiamente trattato nella Bibbia cristiana ed è speculare rispetto all'unione fra Cristo e la chiesa:

Le mogli ubbidiscano al marito come al Signore. Perché il marito è capo della moglie, come Cristo è capo della Chiesa; anzi, Cristo è il salvatore della Chiesa che è il suo corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli ubbidiscano in tutto al loro marito. E voi, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, fino a sacrificare la sua vita per lei. Cristo ha sacrificato sé stesso per fare in modo che la Chiesa fosse santa, purificata dall'acqua e dalla sua parola; per vederla davanti a sé piena di splendore, senza macchia né ruga, senza difetti. Egli l'ha voluta santa e immacolata. Anche i mariti devono amare così la moglie, come amano il loro proprio corpo. Infatti chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai ha odiato il proprio corpo, anzi ciascuno lo nutre e lo cura. Così fa Cristo con la Chiesa, poiché noi

tutti formiamo il suo corpo. La Bibbia dice: Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due saranno una cosa sola. Si tratta qui di una grande e misteriosa verità e io dico che riguarda Cristo e la Chiesa².

Altrove Gesù, rispondendo ai farisei, precisa che il ripudio è percorribile soltanto nel caso di una relazione illegale³, associando alla forma di vita piuttosto l'indissolubilità e l'unità come caratteristiche sue proprie.

Chi si sofferma più nello specifico su altre tematiche inerenti al matrimonio, fra cui l'unione mista, è l'apostolo Paolo, in particolare al capitolo sette della prima lettera ai Corinzi:

Agli altri do un consiglio, e questo è un parere mio, non un ordine del Signore: se un cristiano ha una moglie che non è credente, e questa desidera continuare a vivere con lui, non la mandi via. E così pure la moglie cristiana non mandi via il marito che non è credente, se egli vuoi restare con lei. Il marito non credente infatti appartiene già al Signore per la sua unione con la moglie credente; e viceversa, la moglie non credente appartiene già al Signore per la sua unione con il marito credente. In caso contrario, anche voi dovreste rinnegare i vostri figli, mentre invece essi appartengono al Signore. Ma se uno dei due non è credente e vuole separarsi, lo faccia pure. In tal caso il credente, sia esso marito o moglie, non è vincolato. Dio infatti vi ha chiamati a vivere in pace. Perché, se tu sei una moglie credente, come puoi essere sicura di salvare tuo marito che non crede? E se tu sei un marito credente, come puoi essere sicuro di salvare tua moglie che non crede?⁴

La situazione sintetizzata dal testo biblico doveva essere molto comune nel primo cristianesimo⁵. Paolo, inviato alle genti, scrivendo alla città di

2 *Ef* 5, 22-32. Qui è riportato il testo dalla traduzione contenuta in *Parola del Signore. La Bibbia. Traduzione interconfessionale in lingua corrente*, Editrice Elle Di Ci – Alleanza Biblica Universale, Leumann (To)-Roma 1990.

3 Cf. *Mt* 19, 3-9; *Mc* 10, 2-12.

4 *1Cor* 7, 12-16.

5 Cf. Karl Hermann SCHELKLE, *Paulus. Leben – Briefe – Theologie*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1988, tr.it. *Paolo. Vita, lettere, teologia*, Paideia Editrice, Brescia 1990, pp. 116-117.

Corinto, greca e portuale, fatta di scambi commerciali, affronta apertamente anche la questione dei ‘matrimoni misti’. In linea di principio non solo sono ammessi, ma persino visti come particolare forma di santificazione (v. 14), nuova prova del fatto che il corpo del cristiano è tempio di Dio, quindi è deputato all’incontro con lui. Il cristiano in quanto tale è portatore di grazia e la *può* trasmettere al coniuge.

Al v. 15 amplia il discorso, facendo una particolare concessione: in questo caso si può parlare di separazione. Poiché questa possibilità resta aperta soltanto nel matrimonio con un non credente⁶ (letteralmente il termine impiegato significa “senza fede”), potrebbe voler dire che rispetto a un matrimonio non vissuto alla luce della fede è preferibile la separazione. Qui però non precisa se alla separazione possano seguire nuove nozze.

Ritorna poi subito a esortare ciascuno a non cambiare lo stato nel quale si trovava quando è stato chiamato dal Signore (v. 17, 20), affermando così ancora una volta il primato della vita di fede su quella ‘personale’.

Ciò che conta per ciascuno è l’osservanza della Parola (v. 19).

Poco più avanti⁷, circa le vedove, precisa:

La moglie è legata al marito per tutto il tempo che egli vive. Se però egli muore, la moglie può passare a seconde nozze con chi vuole, purché sia un credente.

Il matrimonio è un’unione a vita, solo di fronte alla morte, la superstite resta libera di intraprendere una nuova vita matrimoniale, a condizione, però, che il secondo coniuge sia credente e l’unione avvenga *nel Signore*.

È significativo che Paolo ne parli a Corinto, città greca, dove evidentemente non tutti avevano accolto il vangelo e comunque non sempre nello stesso momento. Ciò poteva avvenire anche nelle famiglie e

6 Su queste affermazioni il *Codice di Diritto Canonico* del 1983 (CIC, cann. 1143-1147) basa il cosiddetto “privilegio paolino”, che rappresenta uno dei casi di dichiarazione di nullità matrimoniale.

7 *1Cor* 7, 39.

pure in coppie già formate nel momento della ricezione dell'annuncio. In questi casi, affrontando il tema dell'unione mista dalla lettura fenomenica, l'apostolo indica il criterio della conservazione, non quello della separazione. E anzi valorizza l'unione, esortando indirettamente il coniuge cristiano alla testimonianza autentica, in modo da essere strumento di santificazione per l'altro e di unione anche per lui a Dio. È degno di riflessione anche l'altro criterio addotto, dell'armonia familiare: nulla deve avvenire con forzatura. L'unica condizione è che la fede della parte cristiana non debba scendere a compromessi, caso in cui il vincolo, che ha senso per la fede soltanto alla luce del Cristo, si considera sciolto. Nel suo commento alla lettera San Tommaso d'Aquino non sottolinea soltanto l'integrità del vincolo contratto da prima di ricevere il vangelo, ma esplicita anche il riferimento alla *disparità di culto*⁸, fra un credente e un non credente. Si può legittimamente chiarire che lo scritto intenda con l'espressione *non credente* chiunque non sia cristiano. Leggendo il v. 15, si apprende che la eventuale scelta per la separazione può venire dal non credente, sia uomo sia donna; a questo punto, diversamente da quanto accade in caso di unione fra cristiani, l'altro coniuge è sciolto, lasciando a intendere che il motivo dell'allontanamento deve essere individuato nella fede cristiana e in nient'altro. Alla parte cristiana è, invece, assegnata la pazienza, in cui si disegna una missione tipica di santificazione del non credente, per cui non può abbandonare il coniuge, ma, anzi, se ne deve prendere doppiamente cura. Citando poi il versetto di Esdra⁹:

Allora il sacerdote Esdra si alzò e prese la parola: «Avete peccato, avete sposato donne straniere. Così avete aggravato la colpa d'Israele».

In questo modo restringe l'interpretazione, suffragata, tra l'altro, dal v.

8 Cf. TOMMASO D'AQUINO, *Expositio et lectura super epistolas Pauli Apostoli*, tr.it. *Prima Lettera ai Corinzi*, a cura di B. MONDIN, vol. 2, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2005, pp. 290-313.

9 *Esd* 10,10. Vd. anche *Dt* 7, 3, *Tb* 4, 12.

20¹⁰ e dal v. 39¹¹, rapportandola soltanto al caso in cui la disparità sia intervenuta successivamente al matrimonio.

Paolo non interrompe mai una *consuetudine*, osserva l'Aquinate, riprendendo da Agostino d'Ipbona. È pur vero che neppure vieta esplicitamente che quell'uso dia vita a una consuetudine successiva, cioè al contrarre matrimonio con una persona diversamente credente. Se, infatti, nel vincolo cristiano il fondamento e l'obiettivo è la fede e una sua progressiva maturazione, nel matrimonio esercita tutta la sua funzione la religione che conquista adepti attraverso la missione, diverso è il caso della religione che recluti attraverso la nascita naturale. Si consideri anche che per tutto il settimo capitolo della lettera l'Apostolo passa in rassegna casi concreti, urgenze evidentemente presenti alla comunità, le inquadra nell'ottica di fede e indica delle soluzioni, non redige un trattato¹² esaustivo sul matrimonio, sul fidanzamento, sulla vedovanza, sulla verginità. Il principio della santificazione, per cui la parte credente diventa strumento di salvezza dell'altra, anche laddove questa non scelga di convertirsi, mantiene intatto il proprio valore, anche nel caso del matrimonio ancora da celebrare.

Alla santificazione in supporto a questa interpretazione interviene anche la ampia dimensione che funge da cornice logica a tutto il discorso e che è meglio esplicitata ai vv. 17-24 del settimo capitolo, la vocazione. Ogni stato e condizione di vita agli occhi del cristiano si presenta come una chiamata di Dio, il luogo opportuno e propizio ad accogliere e a manifestare la fede: rispetto a ciò è secondario, ma al tempo stesso unico

10 *Ognuno rimanga nella condizione in cui si trovava quando Dio lo ha chiamato alla fede.*

11 *La moglie è legata al marito per tutto il tempo che egli vive. Se però egli muore, la moglie può passare a seconde nozze con chi vuole, purché sia un credente.*

12 Cf. Rinaldo FABRIS, *Prima Lettera ai Corinzi. Nuova versione, introduzione e commento*, Paoline, Milano 1999, p. 95. Antonio MARANGON, *Prima Lettera ai Corinzi*, Messaggero di Sant'Antonio Ed., Padova 2005, p. 71.

per quel preciso individuo e nessun altro, sia la verginità, sia il matrimonio, sia la vedovanza, sia l'unione a una persona diversamente credente o del tutto non credente. In base a tale principio ogni scelta di vita lecita e favorevole alla morale può rivelarsi positiva a patto che il tempo, che presto sfocerà nell'eternità, sia dedicato a Dio, autore della chiamata, datore di ogni senso e significato.

Circa la condizione dei figli, considerati in tutto appartenenti alla comunità, l'Apostolo non si discosta dalla prassi ebraica espressa nel Talmud¹³.

Il viaggio di Paolo a Corinto avviene nel 50-51, la redazione della lettera è successiva di qualche anno.

3. I matrimoni misti nella tradizione giudaica

Le nozze di Giuseppe l'ebreo¹⁴, di Mosè¹⁵, di Davide¹⁶ con donne pagane non trovano echi negativi nella Bibbia, in epoca pre-esilica, nei profeti. Muta in epoca più tarda, sebbene l'unione mista sia stata sempre praticata. In generale l'unione con un non-israelita era assimilata alla *porneia*, cioè alla fornicazione, rendeva impuri.

Alcuni apocrifi veterotestamentari si dilungano sul tema, ad esempio il *Libro dei giubilei*¹⁷:

Guardati, figlio mio Giacobbe, dal prender moglie di fra la stirpe di Canaan perché tutta la sua stirpe dovrà esser sradicata dalla terra per il peccato di Cam¹⁸ e l'errore di Canaan. E tutta la sua stirpe sarà cancellata dalla terra e (così anche) ogni superstite. E non vi è alcuno di loro che, nel giorno del giudizio, si salvi. E tutti coloro che adorano gli idoli, e gli odiati, non hanno alcuna speranza nella terra dei vivi perché

13 Ket 4,3; Yevamoth 11,2.

14 Gen 41, 45.

15 Es 2, 21.

16 2Sam 3, 3.

17 22. Cf. anche *Libro dei giubilei* 41.

18 Cam era stato maledetto dal padre Noè poiché lo aveva visto nudo. Cf. Gen 9, 18-27.

scenderanno nell'inferno e andranno nel luogo della pena infernale e non avranno alcun ricordo sulla terra. Come i figli di Sodoma furono spazzati via dalla terra, così saranno spazzati tutti coloro che adorano gli idoli. Non temere, o figlio mio Giacobbe! non spaventarti, o figlio di Abramo! Il Dio eccelso ti protegga dall'impurità e ti liberi da tutte le vie dell'errore. Ho costruito questa casa per me, per porvi sopra il mio nome sulla terra (che) è stata data a te ed alla tua stirpe e si chiama "casa di Abramo".

Analoga polemica troviamo all'interno del *Testamento dei dodici patriarchi*, e, in particolare, nel *Testamento di Levi*¹⁹:

Guardati dallo spirito di impudicizia, perché é tenace e può contaminare il santuario attraverso il tuo seme. Prenditi, dunque, quando sei ancor giovane, una moglie senza macchia, che non sia stata di altri e che non venga da famiglia pagana.

(...)

Ingnerete le Leggi del Signore per avidità infamerete donne sposate, starete in compagnia di prostitute e di adultere; prenderete in mogli le figlie dei gentili e quest'unione sarà per voi come Sodoma e Gomorra.

In questo secondo apocrifo in particolare le donne straniere sono equiparate alle adultere e alle prostitute²⁰.

Israele è assimilato per intero alla condizione sacerdotale e l'atteggiamento negativo relativo alle unioni miste è motivato fondamentalmente dalla preoccupazione di mantenere integra la propria purezza, contaminata, invece, dall'unione con stranieri.

4. L'unione mista fra Grecia e Roma

In Grecia, dal memorabile matrimonio globale di Susa²¹ in poi, voluto da Alessandro Magno, nel IV secolo a.C., per favorire le unioni fra gli uomini della corte e le donne persiane, lo strumento del matrimonio misto non solo

19 IX, 9-10; XIV, 6.

20 Cf. FRANCESCO BIANCHI, *La donna del tuo popolo: la proibizione dei matrimoni misti nella Bibbia e nel medio giudaismo*, Città Nuova, Roma 2005, p. 127.

21 Cf. ANTONIO MONTESANTI, *Alessandro Magno. Alessandro III di Macedonia. Un sovrano incompreso – parte XVIII*, in "InStoria" n 22, marzo 2007.

non era una novità, ma anzi era una modalità abituale per favorire la diffusione della cultura, delle usanze, e, quindi, del dominio greco. L'antica Roma non era molto diversa²².

Nella decisa enfasi circa il valore da attribuire alla libera volontà dei coniugi Paolo più che volgersi alla tradizione giudaica si mostra disponibile ad accogliere l'impianto, decisamente più personalistico, del diritto romano, in base al quale *matrimonium facit consensus*²³. Riflette anche la sapienza di Epitteto²⁴, quando afferma: *Liberò è colui che vive come decide nella sua volontà*.

È decisivo e sostanziale la distanza che assume dall'ebraismo e dal precetto che questi contempla circa il matrimonio e la fecondità nella prole proponendo, se possibile, la vita libera da vincoli matrimoniali e da figli. In ciò dimostra ancora una volta di assimilare la lezione greco-romana del pensiero stoico e cinico, che, sull'argomento, esporrà tempo dopo, lo Pseudo-Diogene²⁵ (II-III sec. d.C.):

Non ci si deve sposare né allevare figli, poiché la nostra natura è debole, e il matrimonio e i figli gravano di seccature l'umana debolezza ... Invece chi è imperturbabile e ritiene di disporre di forze sufficienti a sopportare tutto, evita il matrimonio e la procreazione dei figli.

Simile nei toni è lo stoico Epitteto²⁶ (50 c.a. – 138 c.a.):

... dov'è il tempo libero per chi è così legato ai doveri privati? Non dovrà procurare mantelletti ai bimbi e poi mandarli dal maestro di scuola con le tavolette e gli stili e inoltre preparare loro un lettuccio? ... O uomo, egli ha per prole tutta l'umanità, gli uomini come figli, le donne come figlie, così a tutti va incontro, di tutti si interessa. ...

22 Cf. MIRO GABRIELE, *Potere femminile nell'antica Roma*, in "InStoria" n. 37, gennaio 2011.

23 Principio codificato successivamente da Salvio GIULIANO, *Dig. XXIII, 1, 11*, e da Ulpiano, in *Dig. L, 17, 30*.

24 *Dissertationes* 4, 1.

25 *Lettere* 47.

26 *Dissertationes* 3 passim.

Raffrontando, però, il testo paolino con qualche documento coevo di ambiente greco-romano, si nota quanto il primo risulti *liberante*, specialmente rispetto alla donna. Il grande biografo greco, che rivestì cariche a Roma, Plutarco (45 c.a.-125), nel suo *Praecepta Coniugalium*²⁷, scrive:

Una donna non dovrebbe farsi degli amici propri, ma gioire degli amici del marito insieme con lui. Gli dei sono i primi e più importanti amici. Convien perciò che anche le divinità venerate dal marito siano le sole che la moglie onora e conosce; come pure è il caso che ella tenga la porta chiusa alle credenze superflue e alle superstizioni straniere.

5. Scene da un matrimonio (misto)

Considerando l'incipit del capitolo settimo della prima lettera ai Corinzi, *circa quanto avete scritto*, anche la questione delle coppie che, ad un certo punto, si riconoscono *miste* quanto alla fede, doveva essere un problema emerso dalla realtà vissuta. E doveva essere abbastanza comune e diffuso, se ancora nel II secolo, Giustino, nell'*Apologia* seconda, espone la vicenda di una donna divenuta cristiana, moglie di un uomo dissoluto. In un primo tempo ella segue nei fatti la condotta indicata dall'Apostolo. Giustino, però, che pure nella apologia prima si era rifatto più volte ai testi biblici, a volte esplicitamente, a volte no, nel presentare l'accaduto al cospetto del senato romano non si richiama mai alla Bibbia. C'è da sottolineare che l'episodio rappresenta, all'interno del discorso ben più lungo, soltanto lo spunto iniziale. La malcapitata, se in un primo momento resta con il marito, decide poi di separarsene e lo ripudia. Egli, per ripicca, chiama in causa Tolomeo, *maestro delle dottrine cristiane*, che viene imprigionato, con la complicità di un centurione, e soltanto perché ammette di essere cristiano.

II. - 1. Una donna viveva con un marito dissoluto, mentre, in un primo tempo, conduceva vita dissoluta anche lei. Ma, dopo che conobbe gli

insegnamenti di Cristo, divenne temperante e si sforzava di persuadere il marito ad esserlo anche lui, riferendogli quegli insegnamenti e preannunciandogli la futura punizione nel fuoco eterno per coloro che non vivono in modo temperante e secondo la retta ragione.

2. Ma quello, permanendo nella sua dissolutezza, finì, con la sua condotta, per alienarsi la moglie.

3. La donna infatti, ritenendo cosa empia continuare a giacere con un marito che cercava in qualunque modo di procurarsi strumenti di piacere contro la legge di natura e contro il giusto, decise di fare la separazione. Poiché però era esortata dai suoi, che la consigliavano di rimanere ancora, confidando in un futuro pentimento del marito, fece forza a se stessa e rimase.

4. Ma dopo che le fu riferito che suo marito, recatosi ad Alessandria, ne faceva di ancora peggiori, per non farsi complice di tali iniquità e scelleratezze, se fosse rimasta con lui nel matrimonio a condividere vita e letto, si separò, ricorrendo a quello che voi chiamate "ripudio".

5. Quel bell'esempio di marito, ben lontano dal rallegrarsi che ella avesse cessato dal comportamento leggero che prima aveva tenuto con servi e mercenari, quando godeva di orge e di ogni turpitudine, e che cercasse di distogliere anche lui dal compiere simili cose, ha sporto accusa contro di lei, che si era separata contro il suo volere, dicendo che era cristiana.

6. Ella allora presentò a te, o imperatore, una petizione, chiedendo che prima le fosse consentito di provvedere ai suoi affari; poi, sistemate le sue faccende, si sarebbe difesa dall'accusa: e tu glielo hai concesso.

7. Il suo ex-marito, non potendo per il momento dire più nulla contro di lei, si scagliò contro un certo Tolomeo, che le era stato maestro delle dottrine cristiane, e che Urbico condannò. ...

Giustino difende la condotta della donna che ripudia il marito per non rendersi complice delle sue nefandezze. Inoltre, quando riferisce della reazione del marito, che accusa la moglie di essersi separata per sua esclusiva scelta e aggiungendo che era cristiana, attesta che l'uomo in questione riconoscesse nel cristianesimo della donna il fondamento della scelta. Seguendo, però, alla lettera le indicazioni dell'Apostolo, la moglie sarebbe dovuta rimanere accanto all'uomo, adoperandosi per la sua santificazione, tanto più che egli non era cristiano e che la sua salvezza e il suo legame con Cristo passavano solo per il tramite della moglie.

Sorge spontaneo il dubbio che Giustino non conoscesse l'epistolario paolino, che, però, proprio circa il matrimonio, presenta maggiori aperture e articolazioni rispetto ai sinottici, che certamente conosceva.

Nell'*Apologia* prima²⁸, parlando della conversione delle genti al Cristo, parla solo dei dodici apostoli:

... da Gerusalemme uscirono nel mondo dodici uomini: erano ignoranti ed incapaci di parlare, ma, per la potenza di Dio, rivelarono a tutto il genere umano che erano mandati da Cristo ad insegnare a tutti la sua parola.

Sembra quantomeno strano che non citi l'Apostolo delle genti, per quanto quest'argomentazione non sia così solida: Giustino, infatti, potrebbe aver parlato dei dodici chiamati, collegamento simbolico alle dodici tribù e a una serie di ulteriori rimandi biblici, non avvertendo l'esigenza di includervi Paolo.

È altrettanto vero che Giustino entra in polemica²⁹ con Marcione (85 c.a. – 160), il quale, invece, conosceva certamente Paolo inserito, quasi per intero, nel suo canone. L'apologeta dovrebbe, quindi, aver conosciuto almeno quei dieci scritti paolini, fra cui compare anche la prima lettera ai Corinzi.

Il dubbio resta. Considerando comunque anche la sola fonte dei vangeli come riferimento, bisogna constatare che l'Apologeta entra in dialettica in modo abbastanza libero sia con la Bibbia sia con la tradizione ebraica³⁰ nel momento in cui interpreta la storia concreta.

Pur volendo invocare il privilegio paolino, la vicenda non sembra

28 XXIX.

29 Cf. ENRICO RIPARELLI, *Il volto del Cristo dualista: da Marcione ai catari*, Peter Lang International Academic Publishers, Bern 2008, p. 23.

30 Nel contesto romano, al contrario, era possibile a ciascuno dei coniugi l'atto del ripudio, da quando l'imperatore Augusto aveva emanato la *lex de ordinibus maritandis*. Si può immaginare che l'accusa del marito della vicenda fosse principalmente dovuta all'esigenza di tutelarsi economicamente.

rientrarvi, in quanto i dissapori sono provocati dalla condotta morale del marito, rientrano in una casistica abbastanza generica, e, possiamo immaginare, comune. Non viene mai precisato, infatti, che egli sia di ostacolo alla fede della moglie o che le provochi per questo delle angustie.

L'attenzione di Giustino dinanzi al senato romano aveva un raggio più ampio dell'episodio di partenza e puntava soprattutto a smontare le accuse false e pretestuose contro i cristiani, come il povero Tolomeo della storia. È comunque interessante come il martire valorizzi, analizzi questa separazione, in cui la fede cristiana compare a un certo punto e muta la coscienza morale della moglie, tanto da produrre una distanza e poi la separazione fra i coniugi.

6. I padri della Chiesa e la mancata ricezione di 1Cor 7, 12-16

La riflessione dei padri è stata determinante nel codificare le caratteristiche fondamentali del matrimonio ravvisabili nell'esclusività fedele, nell'indissolubilità, nella disponibilità generativa.

Tertulliano (155 – 220 c.a.) è autore di un trattato intitolato *Alla sposa*, nel quale accenna anche al matrimonio misto, che si distingue, a suo avviso, da quello celebrato fra cristiani, per il maggior numero di difficoltà. La condivisione della stessa fede e le conseguenze pratiche che ciò comporta rientrano nel fondamento su cui l'unione si erge. E tale considerazione si mantiene abbastanza neutra e non contraddice in fondo quanto raccomandato dall'Apostolo. Decisamente diversa appare l'uguaglianza che poi il teologo instaura fra l'unione fra un cristiano e un pagano e la fornicazione:

... i cristiani, qualora si uniscano in matrimonio con i pagani, commettono un atto di fornicazione e devono essere tenuti lontani dalla comunità dei fratelli, secondo quando afferma l'Apostolo nella sua lettera: “con persone di tal fatta non si deve neanche prender cibo”. Nel giorno del giudizio, al tribunale di Dio, cosa presenteremo? Il contratto di matrimonio? A che servirà far valere un matrimonio contratto secondo la legge, ma vietato da Dio stesso? Non è forse un adulterio, un atto di

fornicazione ciò che è proibito?³¹ ...

È probabile che la coppia cristiana, che viene esaltata dopo nello stesso trattato, rispecchi la condizione di alcune o molte famiglie che avevano accolto il cristianesimo con gioia nei primi secoli. Alcune considerazioni scritte a riguardo si rivestono di toni elegiaci, per quanto tutto il discorso sembri spiritualizzare molto il matrimonio. Sono terribili, invece, le considerazioni sulle unioni miste, in cui si paventa addirittura una dannazione. Esortazioni a evitare le nozze con i gentili viste come forma di idolatria sono presenti anche nell'opera *La corona del soldato*³². È pur vero che nel trattato sulla monogamia condanna senza appello anche le seconde nozze dopo la vedovanza, accentuando l'evidenza dell'influenza montanista nel suo pensiero, tutto proteso a dimostrare l'ideale della totale verginità.

Come si nota nel testo riportato, Tertulliano cita la Bibbia, persino Paolo e la prima Corinzi, ma non la pericope del settimo capitolo sulle unioni miste. Perché? Lo spiega egli stesso nell'opera sulla *monogamia*³³, chiarendo che le parole di Paolo erano frutto di un suo parere umano, *non dell'autorità del Signore*.

Tascio Cecilio Cipriano (210 – 258) affronta la tematica nella monumentale opera *A Quirino*, in tre volumi, l'ultimo dei quali focalizzato sull'etica. Uno dei paragrafi è intitolato proprio: *Non bisogna contrarre matrimonio con i gentili*³⁴. Imposta la riflessione con una serie di citazioni veterotestamentarie per arrivare a Paolo, alla 1Cor 7, al versetto 39, però, dove raccomanda che le eventuali seconde nozze avvengano *nel Signore*. E riporta l'espressione: *non mettetevi con gli infedeli sotto un peso che non fa per voi. Infatti, che rapporto ci può essere tra quel che è giusto e quel*

31 TERTULLIANO, *Alla sposa*, II, 3, 1.

32 N. 13.

33 3,6.

34 CIPRIANO, *A Quirino*, III, 62.

*che è ingiusto? La luce può essere unita alle tenebre?*³⁵ E conclude che il cuore delle donne straniere segue le divinità straniere. Non c'è alcun riferimento alla pericope pregnante della prima lettera ai Corinzi.

Ambrogio (334-378), nel commentare la Genesi³⁶, si domanda come l'amore possa congiungersi nel matrimonio, se la fede dei due coniugi diverge. Si pone interrogativi analoghi, scrivendo a Vigilio³⁷: ... *come può essere detto matrimonio, se non c'è unione di fede?*

Agostino (354-430) ritorna³⁸ sulle gravi parole di Cipriano, e scrive:

Ma poiché sembra che per i costumi dei cattivi cristiani, un tempo addirittura pessimi, non fosse un male il fatto che uomini sposassero la moglie di un altro o che donne sposassero il marito di un'altra, per questo forse si insinuò presso alcune chiese questa negligenza per cui nelle istruzioni ai richiedenti su tali vizi non si indagava né si riprovava. Così è avvenuto che si è incominciato anche a difenderli. Tali vizi tuttavia sono ancora rari nei battezzati, a meno che non li facciamo aumentare col trascurarli. Quella che alcuni chiamano negligenza, altri inesperienza, e altri ancora ignoranza, probabilmente è ciò che il Signore ha designato con il nome di sonno, dove dice: Ma mentre tutti dormivano venne il tuo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano. È da ritenere però che tali colpe non si siano manifestate subito nei costumi dei cristiani, sia pure cattivi, poiché il beato Cipriano che, nella lettera sui rinnegati, ricorda molte colpe deplorandole e stigmatizzandole, e dice che, a causa di esse, è stata giustamente provocata l'indignazione di Dio, tanto da permettere che la sua Chiesa fosse flagellata con un'intollerabile persecuzione, non le nomina affatto; non tace però di un'altra cosa - confermando così che appartiene agli stessi cattivi costumi - cioè il contrarre il matrimonio con i non credenti, asserendo che ciò equivale a prostituire le membra di Cristo ai Gentili. Questo ormai ai nostri tempi non è più ritenuto un peccato: siccome in verità il Nuovo Testamento non prescrive nulla in proposito, lo si è creduto lecito oppure lo si è lasciato come dubbio. Altrettanto incerto è se Erode avesse sposato la moglie del fratello morto o vivo; per questo non è

35 2Cor 6, 14.

36 AMBROGIO, *Abramo*, I, 9, 84.

37 AMBROGIO, *Lettera a Vigilio*, 62.

38 AGOSTINO, *La fede e le opere*, 19.

chiaro che cosa Giovanni gli rimproverasse come illecito. Anche a proposito di una concubina che abbia dichiarato di non volersi più unire a nessun uomo, qualora sia rimandata da colui a cui è legata, a ragione si dubita se non debba essere ammessa a ricevere il battesimo. Anche chi abbia rimandato la moglie sorpresa in adulterio e ne abbia sposata un'altra, non sembra che debba essere assimilato nel giudizio a coloro che divorziano e si risposano senza il motivo dell'adulterio. Nelle stesse parole divine non è così chiaro se colui, al quale senza dubbio è lecito rimandare l'adultera, sia a sua volta da ritenersi adultero qualora si risposi: in tal caso, per quanto ritengo, la sua colpa sarebbe veniale. Per la qual cosa quelli che sono manifesti peccatori di impudicizia devono essere assolutamente esclusi dal battesimo, a meno che non si purifichino con il mutamento della volontà e con la penitenza. Relativamente ai casi dubbi, invece, bisogna sforzarsi in ogni modo perché tali unioni non avvengano. Che utilità infatti c'è a cacciarsi in una situazione di così pericolosa ambiguità? Ma se si tratta di cose già avvenute, non so se coloro che le hanno commesse in modo analogo non debbano essere ammessi al battesimo.

Il Vescovo d'Ipbona si limita a tacciare questi casi di *ambiguità*, fidando sul fatto che nel Nuovo Testamento non vi sarebbero disposizioni chiare in proposito.

Con diverso grado di severità le unioni miste sono considerate dai padri dei primi secoli in modo abbastanza negativo, fra le loro affermazioni si notano comunque importanti discrepanze. Pur arrivando a risultati analoghi, non li giustificano allo stesso modo. Paradossalmente paiono accomunati dal fatto di non aver recepito le indicazioni redatte da Paolo in 1Cor 7, 12-16.

L'unico che riconosce autorità al passo è Origene, nel frammento 35, che, in forza del brano paolino, si astiene dalla condanna dei matrimoni misti. Egli, però, è anche l'esegeta che opera una distinzione di autorevolezza fra brani della Scrittura. Ad esempio, nel testo paolino in questione, Paolo afferma: *questo è un parere mio, non un ordine del Signore*³⁹. Non sembra, però, che l'Alessandrino consideri tali espressioni

39 1Cor 7, 12.

come svuotate o private di autorità⁴⁰: la sottolineatura sembra piuttosto essere funzionale nel far conoscere la ricezione del contenuto presso la comunità, che di fatto presenta situazioni inedite rispetto a quanto esposto nella Bibbia ebraica o a quanto affrontato direttamente da Gesù. Paragonando più volte Paolo a Mosè, nell'intento complessivo di riconoscere agli scritti del Nuovo Testamento lo stesso valore di quelli dell'Antico, Origene spiega la distinzione come uno strumento pedagogico atto a favorire l'accoglienza degli insegnamenti da parte di tutti:

Mosè dunque certamente servendo Dio ha dato alcune leggi secondarie in confronto alle leggi di Dio. Paolo poi, servendo il vangelo, ha dato egli pure agli appartenenti alla Chiesa alcune leggi secondarie dietro le leggi che sono di Dio per mezzo di Gesù Cristo⁴¹.

7. Uno sguardo ai concili

A più riprese la cristianità si è interrogata sulla posizione più opportuna da assumere rispetto alle unioni miste e ha lasciato traccia delle proprie conclusioni nei documenti di alcune assemblee. Il concilio di Elvira, città spagnola oggi corrispondente a Granada, svoltosi nei primi anni del 300, raccomanda ai padri non dare le figlie in sposo a non cristiani. Il concilio di Arles, voluto dall'imperatore Costantino nel 314, stabiliva che le donne unite a pagani fossero scomunicate. Il concilio avvenuto intorno alla metà del 300 in Frigia, nello specifico a Laodicea, estendeva il divieto di Elvira ai figli maschi. Il concilio ecumenico di Calcedonia, celebrato nel 451, proibisce il matrimonio misto ai chierici e intima a quanti fossero uniti a donne non cristiane di educare i figli alla fede cristiana. Nel secondo concilio di Orléans del 533, sono proibite le nozze con gli ebrei e prevede la scomunica per i coniugi che non si separino.

Anche dal susseguirsi dei pronunciamenti in materia, accompagnati da

40 Cf. Francesca COCCHINI, *Il Paolo di Origene. Contributo alla storia della ricezione delle epistole paoline nel III secolo*, Edizioni Studium, Roma 1992, pp. 97-104.

41 ORIGENE, *Frammento XXXV sulla 1Cor*, in Francesca COCCHINI, op. cit., p. 104.

precisazioni sempre più specifiche, si può constatare come il tema dei matrimoni misti andava manifestando tutta la propria complessità, non riguardando più soltanto l'unione fra un cristiano e un pagano, ma proponendo infinite varianti. Se non vennero mai proibiti⁴², furono sempre visti come rischio per la fede, tenuta a evitare l'*adulterio dell'anima* e a perseguire la piena comunione che la chiesa vedeva impraticabile dove i coniugi non fossero accomunati dalla fede⁴³.

8. Conclusioni

Il Nuovo Testamento mantiene intatti i presupposti genesiaci dell'unione fra uomo e donna: i due sono una sola carne, tanto da diventare per l'altro possibilità di santificazione, via umana che lega a Cristo. Il fatto che il matrimonio misto presenti le stesse caratteristiche, con la maggiore responsabilità, lungo il processo descritto, della parte cristiana, dimostra che l'azione di Dio, operante nel matrimonio, trasfigura quanto appare come puramente umano e lo abita.

Nell'esegesi dei primi secoli non sembra avere molto risalto la lezione paolina di 1Cor 7, perché?

In primo luogo deve aver contribuito la precisazione dell'Apostolo, *questo è un parere mio, non un ordine del Signore* (1Cor 7, 12), interpretata come carente in autorità.

In secondo luogo, sull'intera riflessione concernente il matrimonio, il montanismo esercitò un condizionamento negativo, favorendo, al contrario, l'ideale della verginità, della relazione puramente spirituale, dell'esaltazione legata alla gioia interiore della fede, seguace di un libero

42 Fino al concilio di Trullo (691) che vieta i matrimoni misti in ogni caso e a ogni categoria, can. 72. Cf. Giancarla Perotti Barra *Sposare un musulmano. Aspetti sociali e pastorali*, Effatà editrice, Cantalupa (TO) 2001, pp. 49-51.

43 Cf. *La celebrazione del matrimonio cristiano. Il nuovo rito nel contesto delle attuali problematiche culturali e sociali*, a cura di Pietro Sorci, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2007, p. 166.

profetismo opportuno per la parusia. Non sono affatto trascurabili gli esiti di questo movimento, sorto nel II secolo e perdurato fino all'VIII secolo, nonostante le condanne imperiali. Rappresenta una sottotraccia in fondo mai del tutto sopita nel cristianesimo.

Infine, riprendendo i presupposti iniziali, che vedono nel matrimonio, specialmente in quello misto, un paradigma nella lettura dell'*alterità*, bisogna concludere che durante il percorso di istituzionalizzazione della religione l'identità si costruisce in contrasto, proponendosi come alternativa ed espellendo gli elementi estranei. Ricerca di purezza, affermazione, paura, giochi di forza si delineano nella formazione di un soggetto autonomo, sia pure una religione paradossalmente fondata sull'incontro con l'*altro*. In quest'ottica lo studio dei matrimoni misti fornisce validi spunti e chiavi di lettura per appurare la distanza e la relazione fra rivelazione, sua esegesi, dottrina ed etica.

Ada Prisco